

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
85/C 66/01	ECU.....	1
85/C 66/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
85/C 66/03	Contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese effettuate dagli Stati membri per le azioni indirette	3
85/C 66/04	Contributo della Comunità, sezione orientamento, alle spese effettuate dagli Stati membri per le azioni indirette	9
85/C 66/05	Elenco dei pareri emessi sui programmi di investimento (articolo 54 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio).....	10
85/C 66/06	Comunicazione della Commissione sul programma BRITE	12
85/C 66/07	Avviso di apertura di una procedura comunitaria d'inchiesta concernente l'andamento delle importazioni in Grecia di alcune categorie di vetro in lastre o in fogli, le condizioni alle quali detti prodotti sono importati, nonché gli effetti di queste importazioni sulla produzione comunitaria	12
85/C 66/08	Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni in Grecia di alcune categorie di vetro piatto originarie della Turchia	13
	Corte di giustizia	
85/C 66/09	Causa 42/85: Ricorso della SA Cockerill-Sambre contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 febbraio 1985	15
85/C 66/10	Causa 47/85: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 18 febbraio 1985	15
85/C 66/11	Causa 50/85: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Justice de paix del terzo cantone di Schaerbeek, con sentenza 1° febbraio 1985, nella causa Bernhard Schloh contro SPRL «Auto Contrôle Technique»	16

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

13 marzo 1985

(85/C 66/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	44,7097	Dollaro USA	0,663940
Franco belga e lussemburghese fin.	44,9487	Franco svizzero	1,88559
Marco tedesco	2,22499	Peseta spagnola	123,061
Fiorino olandese	2,51700	Corona svedese	6,33233
Sterlina inglese	0,610519	Corona norvegese	6,37050
Corona danese	7,95466	Dollaro canadese	0,921548
Franco francese	6,79874	Scudo portoghese	122,497
Lira italiana	1392,28	Scellino austriaco	15,6424
Sterlina irlandese	0,712994	Marco finlandese	4,61737
Dracma greca	93,9740	Yen giapponese	172,392
		Dollaro australiano	0,950931
		Dollaro neozelandese	1,47215

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

[stabiliti il 12 marzo 1985 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79]

(85/C 66/02)

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Bastia	2,368	Bordeaux	nessuna quotazione
Béziers	2,464	Nantes	3,009
Montpellier	2,499	Bari	2,200
Narbonne	2,505	Cagliari	nessuna quotazione
Nimes	2,491	Chieti	nessuna quotazione
Perpignan	2,525	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,444
Asti	3,328	Trapani (Alcamo)	2,095
Firenze	2,235	Treviso	nessuna quotazione
Lecce	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione	Eraclea	nessuna quotazione
Reggio Emilia	nessuna quotazione	Patrasso	nessuna quotazione
Treviso	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	2,353
Verona (per i vini locali)	2,654		
Eraclea	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,476		
			<hr/> ECU/hl <hr/>
R II		A II	
Bastia	2,357	Rheinfalz (Oberhaardt)	70,335
Brignoles	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	83,852
Bari	2,235	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Barletta	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	73,545
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	2,109		
Eraclea	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione	A III	
Prezzo rappresentativo	2,293	Mosel-Rheingau	85,449
		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
	<hr/> ECU/hl <hr/>	Prezzo rappresentativo	85,449
R III			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	105,289		

(*) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese effettuate dagli Stati membri per le azioni indirette

2° semestre 1984

(85/C 66/03)

Nell'ambito del finanziamento delle azioni comuni aventi come scopo il miglioramento delle strutture agrarie, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970 ⁽¹⁾ relativo al finanziamento della politica agricola comune, la Commissione ha preso, nel corso del 2° semestre 1984, le 54 decisioni seguenti relative al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, delle spese effettuate dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 15.

Decisione		Direttiva o regolamento	Anno in cui le spese sono state effettuate dallo Stato membro
N.	Data	(a) Importo totale del contributo del FEAOG (b) Importo provvisorio già versato (anticipo/acconto) (c) Saldo da versare (d) Importo provvisorio da versare (anticipo/acconto) (e) Deduzione per gli anni precedenti (f) Importo da versare dallo Stato membro al FEAOG	
		<i>Direttiva 72/159/CEE</i> relativa all'ammodernamento delle aziende agricole	
COM(84) 1204	27. 7. 1984	LUSSEMBURGO: (a) 23 113 323,00 Flux	1983
COM(84) 1668	13. 11. 1984	DANIMARCA: (a) 53 577 848,00 Dkr	1983
COM(84) 1823	3. 12. 1984	PAESI BASSI: (a) 27 550 769,10 Fl	1983
COM(84) 1825	3. 12. 1984	GRECIA: (a) 16 453 125,00 Dra	1983
COM(84) 1913	14. 12. 1984	REGNO UNITO: (a) 23 899 169,14 £	1983
COM(84) 2000	18. 12. 1984	BELGIO: (a) 154 158 623,00 FB	1983
COM(84) 2007	18. 12. 1984	GERMANIA: (a) 66 054 674,81 DM	1983 + suppl. 1981/82
COM(84) 2008	18. 12. 1984	FRANCIA: (a) 146 903 377,00 FF	1983

Decisione		Direttiva o regolamento	Anno in cui le spese sono state effettuate dallo Stato membro
N.	Data	(a) Importo totale del contributo del FEOG (b) Importo provvisorio già versato (anticipo/acconto) (c) Saldo da versare (d) Importo provvisorio da versare (anticipo/acconto) (e) Deduzione per gli anni precedenti (f) Importo da versare dallo Stato membro al FEOG	
		<i>Direttiva 72/160/CEE</i> concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture	
COM(84) 1205	27. 7. 1984	BELGIO: (a) 1 102 974,00 FB	1983
COM(84) 1206	27. 7. 1984	REGNO UNITO: (a) 10 342,00 £	1983
COM(84) 1548	18. 10. 1984	FRANCIA: (a) 1 851 601,00 FF	1983
COM(84) 1549	18. 10. 1984	GERMANIA: (a) 1 652 552,50 DM	1983
		<i>Direttiva 72/161/CEE</i> concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura	
COM(84) 1207	27. 7. 1984	DANIMARCA: (a) 1 086 562,00 Dkr	1983
COM(84) 1466	3. 10. 1984	IRLANDA: (a) 105 899,20 £ Irl	1983
COM(84) 1550	18. 10. 1984	REGNO UNITO: (a) 32 381,29 £	1983
COM(84) 1910	14. 12. 1984	BELGIO: (a) 10 287 138,00 FB	1983
COM(84) 2003	18. 12. 1984	GERMANIA: (a) 795 294,91 DM	1983

Decisione		Direttiva o regolamento	Anno in cui le spese sono state effettuate dallo Stato membro
N.	Data	(a) Importo totale del contributo del FEAOG (b) Importo provvisorio già versato (anticipo/acconto) (c) Saldo da versare (d) Importo provvisorio da versare (anticipo/acconto) (e) Deduzione per gli anni precedenti (f) Importo da versare dallo Stato membro al FEAOG	
		<i>Direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate</i>	
COM(84) 1208	27. 7. 1984	LUSSEMBURGO: (a) 51 409 702,00 Flux	1982
COM(84) 1209	27. 7. 1984	LUSSEMBURGO: (a) 51 600 072,00 Flux	1983
COM(84) 1467	3. 10. 1984	REGNO UNITO: (a) 21 705 384,74 £	1983
COM(84) 1468	3. 10. 1984	IRLANDA: (a) 18 297 426,85 £ Irl	1983
COM(84) 1469	3. 10. 1984	GERMANIA: (a) 27 491 850,32 DM	1983
COM(84) 1669	13. 11. 1984	LUSSEMBURGO: (a) 24 572 119,00 Flux	1977
COM(84) 1670	13. 11. 1984	PAESI BASSI: (a) 67 120,71 Fl	1983
COM(84) 1671	13. 11. 1984	GRECIA: (a) 2 265 552 476,00 Dra	1983 + suppl. 1981/82
COM(84) 1999	18. 12. 1984	FRANCIA: (a) 218 688 706,17 FF	1983
COM(84) 2005	18. 12. 1984	BELGIO: (a) 109 138 601,00 FB	1983
		<i>Regolamento (CEE) n. 1944/81 per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia</i>	
COM(84) 1914	14. 12. 1984	ITALIA: (a) 326 975 984,00 Lit	1983
COM(84) 1915	14. 12. 1984	ITALIA: (d) 3 600 791 143,00 Lit	1984
		<i>Direttiva 78/627/CEE relativa al programma di accelerazione della ristrutturazione e della riconversione della viticoltura in alcune regioni mediterranee della Francia</i>	
COM(84) 2001	18. 12. 1984	FRANCIA: (a) 49 664 252,90 FF (b) 49 664 252,90 FF (c) —	1983 + suppl. 1979/82
COM(84) 2002	18. 12. 1984	FRANCIA: (d) 46 989 080,90 FF	1984

Decisione		Direttiva o regolamento	Anno in cui le spese sono state effettuate dallo Stato membro
N.	Data	(a) Importo totale del contributo del FEAOG (b) Importo provvisorio già versato (anticipo/acconto) (c) Saldo da versare (d) Importo provvisorio da versare (anticipo/acconto) (e) Deduzione per gli anni precedenti (f) Importo da versare dallo Stato membro al FEAOG	
COM(84) 1827	3. 12. 1984	<i>Regolamento (CEE) n. 1940/81</i> misure agricole che rientrano nel programma di sviluppo integrato per il dipartimento della Lozère FRANCIA: (a) 4 780 342,00 FF (b) 4 780 342,00 FF (c) —	1983
COM(84) 1828	3. 12. 1984	FRANCIA: (d) 3 405 928,00 FF	1984
COM(84) 1210	27. 7. 1984	<i>Direttiva 81/527/CEE</i> relativa allo sviluppo dell'agricoltura nei dipartimenti francesi d'oltre mare FRANCIA: (d) 68 218 752,00 FF	1984
COM(84) 1824	3. 12. 1984	FRANCIA: (a) 63 713 083,00 FF (b) 56 587 520,00 FF (c) 7 125 563,00 FF	1983
COM(84) 1829	3. 12. 1984	<i>Regolamento (CEE) n. 2195/81</i> relativo al programma di accelerazione delle operazioni di drenaggio nelle regioni svantaggiate dell'Irlanda occident. (<i>direttiva 78/628/CEE</i>) IRLANDA: (a) 6 942 985,50 £ Irl (b) 5 359 045,00 £ Irl (c) 1 583 940,50 £ Irl	1983
COM(84) 1830	3. 12. 1984	IRLANDA: (d) 4 494 000,00 £ Irl	1984
COM(84) 1470	3. 10. 1984	<i>Direttiva 79/197/CEE</i> relativa al programma di incentivazione di lavori di drenaggio in bacini imbriferi comuni all'Irlanda e all'Irlanda del Nord IRLANDA: (a) 193 301,00 £ Irl	1983 + suppl. 1979/..
COM(84) 1471	3. 10. 1984	IRLANDA: (d) 280 000,00 £ Irl	1984

Decisione		Direttiva o regolamento	Anno in cui le spese sono state effettuate dallo Stato membro
N.	Data	(a) Importo totale del contributo del FEAOG (b) Importo provvisorio già versato (anticipo/acconto) (c) Saldo da versare (d) Importo provvisorio da versare (anticipo/acconto) (e) Deduzione per gli anni precedenti (f) Importo da versare dallo Stato membro al FEAOG	
COM(84) 1465	3. 10. 1984	<i>Regolamento (CEE) n. 1820/80</i> relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle regioni svantaggiate occidentali dell'Irlanda IRLANDA: (a) 7 304 344,99 £ Irl (b) 6 484 992,89 £ Irl (c) 819 342,10 £ Irl	1983
COM(84) 1462	3. 10. 1984	<i>Regolamento (CEE) n. 1821/80</i> relativo allo sviluppo dell'allevamento ovino in Groenlandia DANIMARCA: (a) 1 977 769,00 Dkr	1983
COM(84) 2004	18. 12. 1984	<i>Regolamento (CEE) n. 1939/81</i> per misure agricole rientranti nel programma di sviluppo integrato per le Western Isles della Scozia (Outer Hebrides) REGNO UNITO: (a) 1 137 159,72 £	1983
COM(84) 1912	14. 12. 1984	<i>Regolamento (CEE) n. 1942/81</i> per misure d'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate dell'Irlanda del Nord REGNO UNITO: (a) 7 019 695,00 £	1983
COM(84) 1997	18. 12. 1984	<i>Regolamento (CEE) n. 1975/82</i> per l'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia GRECIA: (d) 1 642 117 532,00 Dra	1984
COM(84) 1998	18. 12. 1984	GRECIA: (a) 708 630 506,00 Dra (b) 589 305 920,00 Dra (c) 119 324 586,00 Dra	1983

Decisione		Direttiva o regolamento	Anno in cui le spese sono state effettuate dallo Stato membro
N.	Data	(a) Importo totale del contributo del FEAOG (b) Importo provvisorio già versato (anticipo/acconto) (c) Saldo da versare (d) Importo provvisorio da versare (anticipo/acconto) (e) Deduzione per gli anni precedenti (f) Importo da versare dallo Stato membro al FEAOG	
COM(84) 1460	3. 10. 1984	<i>Regolamento (CEE) n. 1035/72</i> relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli BELGIO: (a) 2 667 958,00 FB	1983
COM(84) 1822	3. 12. 1984	REGNO UNITO: (a) 111 973,05 £	1983
COM(84) 1911	14. 12. 1984	FRANCIA: (a) 762 503,06 FF	1982
COM(84) 1826	3. 12. 1984	<i>Regolamento (CEE) n. 389/82</i> relativo alle associazioni di produttori e alle relative unioni nel settore del cotone GRECIA: (a) 246 629 120,00 Dra	1983
COM(84) 1461	3. 10. 1984	<i>Regolamento (CEE) n. 456/80</i> relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e abbandono definitivo di talune superfici vitate, nonché di premi di rinuncia al reimpianto FRANCIA: (a) 100 037 102,80 FF	1983
COM(84) 1212	27. 7. 1984	<i>Regolamento (CEE) n. 458/80</i> relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive FRANCIA: (d) 10 659 679,20 FF	1984
COM(84) 1213	27. 7. 1984	FRANCIA: (a) 6 461 348,10 FF (b) 4 368 000,00 FF (c) 2 093 348,10 FF	1983
COM(84) 2009	18. 12. 1984	GERMANIA: (a) 338 627,61 DM	1982/1983
COM(84) 1552	18. 10. 1984	<i>Regolamento (CEE) n. 2966/83</i> per misure di sviluppo della divulgazione agricola in Grecia GRECIA: (d) 27 904 493,00 Dra	1984

**Contributo della Comunità, sezione orientamento, alle spese effettuate dagli Stati membri
per le azioni indirette**

2° semestre 1984

(85/C 66/04)

Nell'ambito del finanziamento delle azioni comuni aventi come scopo il miglioramento delle strutture agrarie, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970⁽¹⁾ relativo al finanziamento della politica agricola comune, la Commissione ha preso nel corso del 2° semestre 1984, le 8 decisioni seguenti relative al rimborso da parte della Comunità, delle spese effettuate dagli Stati membri.

(¹) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 15.

Decisione		Direttiva o regolamento	Anno in cui le spese sono state effettuate dallo Stato membro
N.	Data	(a) Importo totale del contributo della Comunità (b) Importo provvisorio già versato (anticipo/acconto) (c) Saldo da versare (d) Importo provvisorio da versare (anticipo/acconto) (e) Deduzione per gli anni precedenti (f) Importo da versare dallo Stato membro alla Comunità	
		<i>Direttiva 82/400/CEE</i> che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini	
COM(84) 1211	27. 7. 1984	GRECIA: (a) 18 494 468,00 Dra	1983
COM(84) 1464	3. 10. 1984	GERMANIA: (a) 301 341,71 DM	1983
COM(84) 1551	18. 10. 1984	ITALIA: (a) 2 108 895 841,00 Lit	1983
		<i>Decisione 80/1096/CEE</i> che instaura un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della peste suina classica	
COM(84) 1214	27. 7. 1984	GERMANIA: (a) 12 817 599,80 DM	1983
COM(84) 1463	3. 10. 1984	GRECIA: (a) 4 929 512,00 Dra	1983
COM(84) 1909	14. 12. 1984	PAESI BASSI: (a) 16 603 712,06 Fl	1983
COM(84) 2006	18. 12. 1984	FRANCIA: (a) 3 167 844,00 FF	1982/1983

Decisione		Direttiva o regolamento	
N.	Data	(a) Importo totale del contributo della Comunità (b) Importo provvisorio già versato (anticipo/acconto) (c) Saldo da versare (d) Importo provvisorio da versare (anticipo/acconto) (e) Deduzione per gli anni precedenti (f) Importo da versare dallo Stato membro alla Comunità	Anno in cui le spese sono state effettuate dallo Stato membro
COM(84) 1215	27. 7. 1984	<i>Regolamento (CEE) n. 2969/83 che instaura un'azione eccezionale d'urgenza a favore dell'allevamento in Italia</i> ITALIA: (d) 30 000 000 000,00 Lit	1984

Elenco dei pareri emessi sui programmi di investimento

(Articolo 54 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 323 del 4. 12. 1984)

(85/C 66/05)

- 45/84 *Société des Aciéries de Montereau SA, Montereau*
 Stabilimento di Montereau
 — modifiche al parco rottame e alla colata continua
 — ampliamento del treno vergella
- 46/84 *Theodor Wuppermann GmbH, Leverkusen*
 Stabilimento di Leverkusen
 — ammodernamento del treno per nastri
- 47/84 *Hoogovens Groep BV, IJmuiden*
 Stabilimento di IJmuiden
 — costruzione di un impianto di affinazione sotto vuoto
 — rifacimento e ammodernamento dell'altoforno n. 6
- 48/84 *La Magona d'Italia SpA, Firenze*
 Stabilimento di Piombino
 — linea di ricottura continua per banda stagnata
 — linea di zincatura elettrolitica alla verniciatura n. 1

- 49/84 *Nuova Italsider SpA, Genova*
Stabilimento di Cornigliano
— modifica della linea di zincatura n. 1 per la produzione alternativa di TFS
- 50/84 *Acciaierie e ferriere di Crema SpA, Crema*
Stabilimento di Crema
— installazione di un impianto di colata continua per billette
- 51/84 *Acciaierie e ferriere vicentine Beltrame SpA, Vicenza*
Stabilimento di Vicenza
— costruzione di un forno elettrico da 105 t
— chiusura compensativa
- 52/84 *Usinor SA, Paris*
Stabilimento di Montataire
— costruzione di una linea di zincatura elettrolitica
— chiusura compensativa
- 53/84 *Sollac SA (ELSA), Paris*
Stabilimento di Ste Agathe
— ampliamento della linea di elettrozincatura
— chiusura compensativa
- 54/84 *Unimetal SA, Rombas*
Stabilimento di Neuves-Maisons
— costruzione di un forno elettrico da 117/148 t
— modifica della colata continua ai fini della produzione di billette
— chiusura compensativa
Stabilimento di Gandrange/Rombas
— costruzione di una colata continua per blumi
— modifica del treno vergella e barre
Stabilimento di Longwy
— costruzione di un forno elettrico da 80 t
— costruzione di una colata continua per blumi
— chiusura compensativa
Stabilimento di Mondeville (SMN)
— costruzione di una colata continua per billette
Stabilimento di Porcheville (ALPA)
— ampliamento dell'acciaieria elettrica e installazione di un impianto metallurgico in siviera
- 55/84 *British Steel Corporation, London*
Stabilimento di Scunthorpe
— modifica del laminatoio vergella n. 1 Appleby Frodingham ai fini della produzione di profilati leggeri

- 56/84 *Sidmar, Gent*
Hoogovens Groep BV, IJmuiden
Phenix Works, Flémalle
 Stabilimento (SEGAL) di Flémalle
 — ampliamento della capacità di zincatura a freddo
 — chiusura compensativa
- 57/84 *Cockerill-Sambre SA, Bruxelles*
 Stabilimento di Ferblatil
 — concentrazione e ammodernamento della rettifica dei cilindri di laminatoio
 Stabilimento di Jemeppe-Kessales
 — magazzini di stoccaggio dei prodotti finiti

Comunicazione della Commissione sul programma BRITE ⁽¹⁾

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

(85/C 66/06)

La Commissione delle Comunità europee ha il compito di realizzare durante il periodo 1985-1988 il programma di ricerca e sviluppo BRITE (Basic Research in Industrial Technologies for Europe).

È ora aperto l'invito a presentare proposte.

Gli aspetti tecnici e le condizioni di partecipazione sono già state esposte nella nota preliminare relativa alla partecipazione al programma BRITE ⁽²⁾ e rimangono immutate. Maggiori informazioni, e i formulari per la presentazione delle proposte, sono disponibili in un fascicolo informativo citato nella nota preliminare di cui sopra.

La data ultima per la presentazione delle proposte, indicata nella nota preliminare, è posposta alle ore 17 del 15 maggio 1985.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio del 12 marzo 1985.

⁽²⁾ GU n. C 27 del 29. 1. 1985, pag. 2.

Avviso di apertura di una procedura comunitaria d'inchiesta concernente l'andamento delle importazioni in Grecia di alcune categorie di vetro in lastre o in fogli, le condizioni alle quali detti prodotti sono importati, nonché gli effetti di queste importazioni sulla produzione comunitaria

(85/C 66/07)

La Commissione è stata informata dal governo greco del fatto che le importazioni in Grecia di alcune categorie di vetro in lastre o in fogli originarie in particolare della Spagna, della Turchia e della Jugoslavia, sono aumentate e vengono effettuate a condizioni che possono arrecare un pregiudizio all'industria greca. Essa ha ricevuto inoltre elementi di prova a sostegno di quanto sopra.

Prodotti interessati

I prodotti in oggetto sono i seguenti:

- vetro colato o laminato, non lavorato, in lastre o in fogli, di cui alla voce 70.04 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe da 70.04-11 a 70.04-99,
- vetro tirato o soffiato, non lavorato, in fogli, di cui alla voce 70.05 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe da 70.05-10 a 70.05-69,
- vetro colato o laminato e «vetro per vetrate», semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti, in lastre

o in fogli di cui alla voce 70.06 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimex da 70.06-10 a 70.06-89.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, le suddette categorie di vetro in lastre o in fogli costituiscono prodotti simili o direttamente concorrenti.

Industria produttrice interessata

La penetrazione delle importazioni extracomunitarie in oggetto è molto più elevata sul mercato greco che non negli altri Stati membri della Comunità; per i primi sei mesi del 1984, essa è stata del 27,6 % su questo mercato regionale contro una media del 9,2 % nell'insieme degli altri Stati membri. Quasi tutta (98,5 %) la produzione dell'unico produttore greco viene commercializzata sul mercato nazionale e la maggior parte delle importazioni originarie di paesi terzi in Grecia proviene da paesi limitrofi.

Di conseguenza, in questa fase, sembra opportuno limitare l'inchiesta soltanto alle importazioni destinate al mercato regionale greco.

Denuncia di pregiudizio

Le importazioni in Grecia delle categorie di vetro in esame originarie di paesi non membri della Comunità sono aumentate sostanzialmente, sia in termini di valore assoluto che di quote di mercato. Esse sono passate da 2 458 t nel 1980 a 5 179 t nel 1983 e a 10 793 t nei primi otto mesi del 1984. In particolare, le importazioni originarie dei tre principali paesi fornitori sono state di 288 t nel 1981, 2 149 t nel 1983 e 7 193 t nei primi otto mesi del 1984.

Rispetto al consumo nazionale apparente dei prodotti in esame, le importazioni originarie dei paesi terzi hanno detenuto, in un mercato caratterizzato da un accentuato calo della domanda dovuto alla recessione del settore edilizio, quote di mercato del 3,5 % nel 1980, del 7,8 % nel 1983 e del 31 % nei primi otto mesi del 1984. Per quanto riguarda le importazioni originarie dei tre principali paesi fornitori, la loro quota di mercato complessiva è passata dallo 0,5 % nel 1981 al 4,5 % nel 1983 e al 20,6 % nei primi otto mesi del 1984.

Si afferma inoltre che i prezzi di queste importazioni sono stati inferiori del 20-30 %, secondo le categorie, rispetto a quelli praticati dall'industria greca di vetro piatto.

Dalle indicazioni fornite in merito alle conseguenti ripercussioni emerge che queste importazioni hanno provocato un calo sostanziale della produzione nazionale greca, passata da 65 137 t nel 1980 a 39 483 t nel 1983 e a 27 237 t nei primi undici mesi del 1984.

Le vendite dell'industria greca sul mercato nazionale sono passate da 59 196 t nel 1980 a 42 761 t nel 1983 e a 20 375 t nei primi undici mesi del 1984. La sua quota di mercato è pertanto notevolmente diminuita passando dall'84,7 % nel 1980 al 64,4 % nel 1983 e al 42,5 % nei primi undici mesi del 1984.

Si asserisce inoltre che le importazioni in oggetto hanno contribuito al calo dell'occupazione nonché dei profitti dell'industria greca.

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che gli elementi di prova di cui dispone sono sufficienti a giustificare l'apertura di una procedura comunitaria d'inchiesta concernente l'andamento delle importazioni in Grecia di alcune categorie di vetro piatto originarie di paesi terzi, la Commissione ha iniziato un'inchiesta conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (¹).

Le informazioni relative all'oggetto dell'inchiesta possono essere comunicate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Relazioni esterne» (divisione I-D-1), rue de la Loi 200, B-1040 Bruxelles (telex: Comerbru 21877).

Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, con una proroga di sette giorni per la spedizione, le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni, in particolare rispondendo al questionario indirizzato alle parti notoriamente interessate e allegando prove a sostegno.

Inoltre, la Commissione procede all'audizione delle parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni per iscritto, purché dimostrino che l'esito della procedura potrebbe riguardarle.

Il presente avviso è pubblicato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento.

(¹) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni in Grecia di alcune categorie di vetro piatto originarie della Turchia

(85/C 66/08)

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di alcune categorie di vetro piatto, originarie della Turchia, e al pregiudizio da esse arrecato all'industria comunitaria.

Ricorrente

La denuncia è stata presentata dal Comitato permanente delle industrie del vetro della CEE e dalla Federazione greca del vetro, a nome del produttore

greco che rappresenta tutta la produzione nazionale dei prodotti in esame.

Prodotto

Il prodotto in oggetto, destinato soprattutto ad essere impiegato nel settore della costruzione, consiste in un tipo di vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore compreso fra 2,5 mm e 5,5 mm inclusi, di cui alla voce ex 70.05 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 70.05-61, 70.05-63, 70.05-65 e ex 70.05-69 e in un tipo di vetro colato o laminato e di «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di spessore compreso fra 2,5 mm e 5,5 mm inclusi, di cui alla voce ex 70.06 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 70.06-61, 70.06-65, 70.06-71 e 70.06-75.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, i prodotti di cui alle voci suddette sarebbero prodotti simili.

Industria interessata

Secondo il produttore greco, quasi tutta la sua produzione viene assorbita dal mercato nazionale, la cui domanda non viene soddisfatta in misura significativa dai produttori degli altri paesi comunitari. Inoltre, data la vicinanza del mercato greco, l'esportatore turco destina ad esso una parte notevole delle sue esportazioni nella Comunità, arrecando in tal modo un pregiudizio all'industria greca. Il mercato greco costituisce pertanto un mercato isolato e, di conseguenza, in questa fase sembra opportuno limitare l'inchiesta alle importazioni originarie della Turchia destinate ad esso.

Denuncia di dumping

La denuncia di dumping si basa sul confronto fra i prezzi praticati sul mercato interno turco e quelli all'esportazione in Grecia.

I margini di dumping così valutati sono rilevanti.

Denuncia di pregiudizio

Dalla denuncia emerge che le importazioni in Grecia delle categorie di vetro piatto in esame originarie della Turchia sono aumentate sostanzialmente, sia in termini di valore assoluto che di quote di mercato. Esse sono aumentate da 223 t nel 1981 a 1 428 t nel 1983 e a 4 377 t nei primi sei mesi del 1984; detti volumi rappresentano quote del mercato nazionale dei prodotti in esame pari allo 0,5 % nel 1981, al

3,4 % nel 1983 e al 28,5 % nei primi sei mesi del 1984.

Si afferma inoltre che i prezzi di queste importazioni sono inferiori del 14-21 %, a seconda delle categorie, rispetto a quelli praticati dal produttore greco di vetro piatto.

Dalle indicazioni fornite in merito alle conseguenti ripercussioni emerge che queste importazioni hanno contribuito ad un calo sostanziale della produzione nazionale greca, passata da 43 706 t nel 1981 a 31 878 t nel 1983 e a 5 640 t nei primi sei mesi del 1984. Le vendite del produttore greco sul mercato nazionale sono passate da 41 372 t nel 1981 a 28 852 t nel 1983, e a 5 998 t nei primi sei mesi del 1984, volumi che rappresentano quote di mercato pari all'86,1 % nel 1980, al 69,1 % nel 1983 e al 39,1 % nei primi sei mesi del 1984. Si asserisce inoltre che queste importazioni hanno contribuito al calo dell'occupazione e alla riduzione dei profitti dell'industria greca.

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha iniziato un'inchiesta in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (*).

Le parti interessate possono rendere note le proprie osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario indirizzato alle parti notoriamente interessate e allegando prove a sostegno. Inoltre, la Commissione sentirà le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, purché possano dimostrare che l'esito della procedura potrebbe riguardarle. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento suddetto.

Termine

Le informazioni relative al caso in esame e le eventuali richieste di audizione delle parti devono essere inviate per iscritto entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, con una proroga di sette giorni per la spedizione, alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale Relazioni Esterne (divisione I-D-1), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (?).

(*) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(?) Telex COMEU B 21877.

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso della SA Cockerill-Sambre contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 febbraio 1985

(Causa 42/85)

(85/C 66/09)

Il 14 febbraio 1985, la SA Cockerill-Sambre, con sede sociale a Seraing (Belgio), rappresentata dagli avv. ti M. Waelbroeck e A. Vandencastele, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt, rue Philippe II, 34/B/IV, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso fondato;
- annullare la decisione della Commissione 19 dicembre 1984 che commina alla ricorrente un'amenda di ECU 620 570 per superamento delle quote durante il primo e il secondo trimestre 1983, o quanto meno ridurre l'importo dell'amenda;
- condannare la Commissione alle spese.

Mezzi e principali argomenti

- (Per quel che riguarda il primo trimestre 1983): Anche se il superamento censurato dalla Commissione risulta alla contabilità della ricorrente, esso in realtà non esiste, in quanto la produzione complessiva ottenuta in base alle quote assegnate alla Cockerill-Sambre non ha superato l'ammontare di dette quote. Infatti la Cockerill-Sambre aveva ceduto — a norma dell'art. 11, 4° comma, della decisione n. 1696/82/CECA — una parte delle proprie quote alla Thyssen, che non le ha utilizzate per intero.
- (Per quel che riguarda il secondo trimestre 1983): Risulta un superamento soltanto nella misura in cui la Commissione imputa alla Cockerill-Sambre le produzioni realizzate da altre imprese in base a quote concesse alla Cockerill-Sambre e cedute da quest'ultima, a norma dell'art. 11, 4° comma, della decisione n. 1696/82/CECA, nell'ambito degli accordi Eurofer. Ora, il rispetto, per la Cockerill-Sambre, delle quote ad essa restanti dopo l'applicazione delle norme della Eurofer è stato particolarmente difficile durante il trimestre di cui è causa a seguito di modifiche dei tassi di abbattimento decise dalla Commissione. Quest'ultima non può rifiutarsi di tenerne conto in quanto l'accordo Eurofer va considerato come l'attuazione, da parte della Commissione, con l'aiuto dei soci della Eurofer, di un sistema di quote. Qualora gli

scambi di quote obbligati nell'ambito della Eurofer non dovessero essere considerati parte integrante della politica della Commissione, essi non potrebbero essere presi in considerazione dalla Commissione per provare un superamento di quote da parte della ricorrente, in quanto si tratterebbe in tal caso dell'esecuzione di un accordo contrario all'art. 65, n. 1, del trattato CECA il quale, ai sensi del n. 4 di detto articolo, «non [può] essere [invocato] avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri».

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 18 febbraio 1985

(Causa 47/85)

(85/C 66/10)

Il 18 febbraio 1985, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Sorasio, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del sig. G. Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, che applicando un controllo sistematico all'importazione di carni di volatili da cortile provenienti dagli altri Stati membri, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso imposti dalle direttive del Consiglio 71/118/CEE e 77/99/CEE, nonché dagli artt. 30 e 36 del trattato CEE e dall'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni di volatili da cortile (regolamento (CEE) n. 2777/75).
- condannare il convenuto alle spese.

Mezzi e principali argomenti

La Commissione osserva che le direttive del Consiglio 15 gennaio 1971, 71/118/CEE (*) e 21 dicembre 1976, 77/99/CEE (**) impongono il rispetto di re-

(*) Direttiva relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23).

(**) Direttiva relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85).

quisiti sanitari uniformi sia in materia di deposito e di trasporto sia per il trattamento delle carni nei macelli, stabilimenti di trasformazione ed altri stabilimenti riconosciuti per quel che riguarda la preparazione di prodotti a base di carne.

La Commissione ritiene pertanto che procedere, in occasione dell'importazione, ad un controllo sistematico delle caratteristiche sanitarie delle derrate di cui è causa — caratteristiche che sono già garantite dall'attuazione delle precitate direttive nell'ordinamento degli Stati membri d'esportazione — costituisca un ostacolo agli scambi fra gli Stati membri ai sensi dell'art. 30 del trattato CEE che non può essere giustificato in base all'eccezione di cui all'art. 36 del trattato CEE fondata sull'esigenza della tutela della salute pubblica.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Justice de paix del terzo cantone di Schaerbeek, con sentenza 1° febbraio 1985, nella causa Bernhard Schloh contro SPRL «Auto Contrôle Technique»

(Causa 50/85)

(85/C 66/11)

Con sentenza 1° febbraio 1985, pervenuta nella cancelleria della Corte il 21 febbraio 1985, nella causa Bernhard Schloh contro SPRL «Auto Contrôle Technique», la Justice de paix del terzo cantone di Schaerbeek ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se gli artt. 30 e/o 13 del trattato CEE debbano interpretarsi in modo tale

- che una norma giuridica di uno Stato membro che prescrive che una nuova vettura di tipo «vettura mista», costruita ed importata da un altro Stato membro e posta in libera circolazione e che ha superato una verifica/controllo

tecnico venga assoggettata alcuni giorni più tardi ad una nuova verifica/controllo tecnico in quanto si tratta di una vettura mista, costituisca un provvedimento d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione (art. 30);

- che la stessa disposizione giuridica di uno Stato membro che prescrive per le due verifiche/controlli tecnici il versamento ripetuto di una determinata somma istituisca una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale (art. 13).

(Problema del «duplice controllo tecnico», in quanto detto controllo è il terzo controllo sistematico prima che una nuova «vettura mista» costruita in un altro Stato membro sia posta in libera circolazione in uno Stato membro).

2. Se gli artt. 30 e 13 del trattato CEE vadano interpretati in modo tale

- che una disposizione di legge di uno Stato membro che prescrive che una nuova autovettura (di tipo «vettura mista» o meno) costruita ed importata da un altro Stato membro e posta in libera circolazione e dotata di certificato di conformità debba venir assoggettata ad una verifica/controllo tecnico costituisca misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione (art. 30)

e/o

- che la stessa norma di uno Stato membro che prescrive per questa verifica/controllo tecnico il versamento di una determinata somma costituisca una tassa d'effetto equivalente a dazi doganali (art. 13).

(Problema del *primo* controllo tecnico; questo controllo è il secondo controllo sistematico prima della immissione in libera circolazione in uno Stato membro di una nuova «vettura mista» costruita in un altro Stato membro).